

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2688

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GNECCHI, ALBINI, ARLOTTI, BARUFFI, BERRETTA, BLAŽINA, CAPONE, CASELLATO, COMINELLI, COVA, D'INCECCO, D'OTTAVIO, FABBRI, FOSSATI, GIULIETTI, GRASSI, MAESTRI, MANZI, MARANTELLI, MARCHI, MARTELLI, RUBINATO, SGAMBATO, TERROSI, TULLO, VALIANTE, VENITTELLI

Agevolazione tributaria e contributiva per favorire l'accesso dei giovani calciatori all'attività sportiva professionistica

Presentata il 28 ottobre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disoccupazione giovanile nel nostro Paese ha raggiunto livelli insostenibili ed è nostro compito individuare ogni possibile soluzione che possa consentire ai giovani di realizzare un loro progetto di vita. Lo sport, l'attività di sportivo professionista può diventare una delle possibili strade per consentire a un giovane di costruirsi un futuro. Già con la legge finanziaria del 2001 — articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 196, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) — fu approvato uno stanziamento di 20 miliardi di lire (euro 10.329.138) per agevolare e promuovere

l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i 16 e i 19 anni compiuti, definiti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della Federazione italiana giuoco calcio — giovani di serie — alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulavano un contratto di lavoro avente le predette finalità. La legge prevedeva per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad euro 516,46 (originario 1 milione di lire), nonché un credito d'imposta pari al 30 per cento (elevato dal 10 per cento a tale percentuale con l'articolo 4, comma 196, della legge n. 350 del 2003) del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali

soggetti, con un limite massimo di euro 5.164,57 (originari lire 10 milioni) per dipendente e per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. È possibile la proroga del limite di età fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la società sportiva avesse provveduto o provvedesse a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico. La legge prevedeva, altresì, l'emanazione di un decreto ministeriale per le modalità applicative delle agevolazioni.

Purtroppo per la scarsa appetibilità delle agevolazioni previste e per le intervenute complicazioni interpretative seguite all'adozione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2003 n. 98, lo stanziamento di circa 10 milioni di euro attuali,

messo a disposizione del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), è stato utilizzato per un importo di soli 1,5 milioni di euro, lasciando i rimanenti 8,5 milioni di euro inutilizzati e tuttora iscritti nel bilancio del CONI.

Sono anni che le società sportive e l'Associazione italiana calciatori chiedono al Governo e al Parlamento un idoneo provvedimento che consenta di utilizzare le risorse tuttora giacenti presso il CONI, consentendo ai giovani di accedere alla carriera di professionista sportivo, e a tale riguardo è stato sottoscritto un avviso comune dalle parti interessate, la Lega italiana calcio professionistico e l'Associazione italiana calciatori.

Con la presente proposta di legge s'intende quindi consentire di utilizzare proficuamente le risorse tuttora giacenti presso il CONI.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le risorse residue dell'autorizzazione di spesa di 20 miliardi di lire di cui all'articolo 145, comma 13, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, iscritte nel bilancio della società CONI Servizi Spa e pari, al 31 dicembre 2013, a 8,093 milioni di euro, sono destinate, nella misura di 2,093 milioni di euro per l'anno 2015, di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro per l'anno 2017 al finanziamento delle agevolazioni sperimentali di cui al presente comma, finalizzate a promuovere la formazione e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i sedici e i diciannove anni compiuti, qualificati come giovani di serie, ai sensi dell'articolo 33 delle norme organizzative interne della Federazione italiana giuoco calcio. Nei limiti delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, negli anni 2015, 2016 e 2017 alle società sportive militanti nei campionati della Lega Pro, che stipulano un contratto di lavoro con i soggetti di cui al primo periodo, finalizzato ad agevolare e a promuovere la formazione e la preparazione di giovani calciatori, sono riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria di importo fino a 5.165 euro annui, un credito d'imposta in misura non superiore al 50 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti e, per ogni preparatore atletico, una riduzione fino al 30 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. È possibile la proroga del limite di età fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la società sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane calciatore il primo contratto professionistico. Il credito d'imposta di cui al secondo periodo è utiliz-

zabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le agevolazioni di cui al presente comma sono riconosciute a condizione che le società sportive presentino appositi piani formativi e di addestramento sportivo per la preparazione dei giovani calciatori che assicurino in ogni caso l'assolvimento degli obblighi di istruzione.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1, garantendo il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, nonché i contenuti minimi dei piani formativi e di addestramento di cui al medesimo comma 1.

3. I periodi secondo, terzo e quarto del comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono soppressi.

4. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2003, n. 98, è abrogato.

